

Linee guida per la ricognizione esterna della domanda di formazione.

Nel novero delle linee di indirizzo previste nel documento AVA del 9 gennaio 2013 relative ai processi di accreditamento delle università, la ricognizione esterna della domanda di formazione risulta essere una delle azioni qualificanti della progettazione dei Corsi di Studio, nonché dei monitoraggi *in itinere* del loro funzionamento. L'obiettivo di tale processo consiste nell'istituzione di un rapporto virtuoso tra il CdS e il suo contesto di riferimento, al fine di individuare -e auspicabilmente di anticipare- nuove necessità formative, quindi tenerne conto nella progettazione o nel riadeguamento dell'offerta didattica. Tale rapporto col territorio e in particolare col mondo dei servizi, delle professioni e della produzione, deve essere interattivo, costante nel tempo e monitorabile. Le consultazioni devono avere cadenza almeno annuale, ma sarebbe utile organizzare periodicamente incontri di verifica anche solo per via telematica.

La responsabilità dell'azione è in capo ai Dipartimenti o ai Corsi di Studio che effettuano tale ricognizione; tuttavia il requisito AQ1.B.1 attribuisce una responsabilità superiore al Rettore e al CdA, i quali sono chiamati ad accertarsi "che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della domanda di formazione esterna e che ne tenga conto in sede di progettazione del piano degli studi con riferimenti a opportunità professionali ben definite". Si ricorda che questo requisito di AQ è previsto tra quelli il cui mancato assolvimento comporta il **non accreditamento dell'Ateneo**.

Il documento da produrre deve essere esauriente nella descrizione dei seguenti punti:

1. Soggetto accademico che ha organizzato la consultazione
2. Parti consultate
3. Modalità della consultazione
4. Risultati della consultazione
5. Documenti agli atti e relativa reperibilità.

Di seguito si forniscono le specifiche.

1. Soggetto accademico che ha organizzato la consultazione

Il punto prevede che sia indicato il soggetto che effettua la consultazione. Questo può essere, secondo opportunità, il Dipartimento nella sua interezza, gruppi di Corsi di Studio o anche il singolo CdS. Occorre specificare le motivazioni che sorreggono tale scelta (uniformità del Dipartimento, convergenze di prospettive tra CdS, specificità, altro...).

2. Parti consultate

Il punto prevede che siano elencati tutti i soggetti coinvolti nell'incontro, sia i referenti del Dipartimento o dei CdS, sia le parti con le quali si procede alla ricognizione della domanda di formazione.

Il soggetto dell'Ateneo che effettua la ricognizione dispone di ampi poteri discrezionali e può selezionare gli interlocutori sulla base di specifiche valutazioni di pertinenza, di cui comunque occorre fornire evidenza.

Le parti consultate, o parti interessate (P.I.), sono persone, gruppi di persone, organizzazioni, che possono avere interessi nei risultati o nelle prestazioni del CdS, e quindi aspettative riguardo alla preparazione di chi consegue un titolo di studio presso lo stesso Corso.

Al fine di individuare adeguati *benchmarking*, sarebbe opportuno procedere al confronto con attività di ricognizione simili effettuate dalle università riconosciute come leader nel settore della formazione in esame.

Sono da considerare P.I.:

- tutte le organizzazioni (pubbliche e private) che possono utilizzare la professionalità del laureato
- gli ordini e le organizzazioni professionali
- le organizzazioni rappresentative dei lavoratori
- le organizzazioni rappresentative delle realtà economiche e imprenditoriali
- lo Stato (attraverso gli organismi politici e amministrativi)
- la scuola
- gli organismi di valutazione esterna
- eventuali enti finanziatori
- la società civile in genere
- gli esponenti del mondo della cultura negli ambiti in cui si colloca il CdS
- altro...

Il relativo requisito AQ5.A.1 del summenzionato documento ANVUR chiede che nel rapporto finale venga specificato se "la gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, sia adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o

internazionale”.

3. Modalità della consultazione

Il requisito AQ5.A.2. chiede che si specifichi se “i modi e i tempi delle consultazioni costituiscano canali efficaci per raccogliere opinioni del mondo del lavoro”, e se “le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentano di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei laureati”. A tal fine occorre, in apertura, indicare le date e i luoghi in cui si effettuano gli incontri. Di norma, le consultazioni avvengono *in praesentia* ma, ove utile, è possibile anche utilizzare per l’interlocuzione –a condizione che siano descritte e documentate– procedure telematiche quali videoconferenze, e persino interazioni via mail.

Utili metodologie di lavoro per procurare documentazione sono considerati i *focus group*, le interviste, le indagini che prevedono la somministrazione di questionari, ecc.

Parte costitutiva di questo punto è considerata la selezione di informazioni derivante dalla consultazione di studi di settore, da analisi del mondo del lavoro effettuate da Ministeri o da Enti deputati, da altri *report* similari.

4. Risultati della consultazione

L’esito della consultazione dovrebbe insistere sulla conferma o meno della validità delle figure professionali che vengono formate nel CdS, sull’opportunità di apportare modifiche al progetto formativo, sull’eventuale necessità di riflettere sull’individuazione di una nuova figura professionale.

Si ricorda, in ultimo, che il requisito AQ5.A.3 chiede: “Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi?”.

5. Documenti agli atti e relativa reperibilità

Nella relazione finale occorre indicare gli uffici presso cui sono disponibili, a richiesta, i documenti che attestano l’avvenuta consultazione, nonché la persona responsabile della custodia di tali documenti.

Si ricorda che le P.I. devono essere indicate anche nominativamente nella figura dei rappresentanti, e che occorre fornire l’indirizzo di una loro eventuale reperibilità. Infatti, durante le visite in loco, le CEV, nel lavoro di verifica della

coerenza tra la documentazione presentata e le attività messe in atto, potrebbero decidere di ascoltare anche gli esponenti delle parti interessate.